



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE

E

REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

COMUNE DI BARISCIANO

COMUNE DI L'AQUILA

**Polo tecnologico pubblico per lo stoccaggio provvisorio, trattamento e
smaltimento delle macerie pubbliche - Comune di Barisciano (AQ)**

PREMESSO che l'evento sismico del 6 aprile 2009 ha causato nei territori interessati, numerosi danni e crolli di infrastrutture ed edifici, pubblici e privati, dai quali sono derivati ingenti flussi di macerie per le quali i VV.FF. stanno valutando l'effettiva consistenza (compresi i flussi di rifiuti da demolizioni) e per le quali è necessario organizzare un efficiente sistema di raccolta, selezione, trattamento e recupero/riciclo delle stesse;

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., *"Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale"* ed il Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio"*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare gli articoli 14 e 15;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"* e s.m.i.;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"* e s.m.i.;

VISTO l'articolo 2, comma 104, della legge n. 662/1996;

VISTA la Legge 15 dicembre 2004, n. 308, *"Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione"*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2010, in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

VISTI i Decreti del 16 aprile 2009 e del 17 luglio 2009 del Commissario delegato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 concernenti *"Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009"*;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 concernente *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e"*

ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito con Legge n. 77 del 24 giugno 2009;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 concernente “*Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*”, convertito con Legge n. 26 del 26 febbraio 2010;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 3753 del 6 aprile 2009, N. 3754 del 9 aprile 2009; N. 3755 del 15 aprile 2009; N. 3757 del 21 aprile 2009; N. 3758 del 29 aprile 2009; N. 3760 del 30 aprile 2009; N. 3761 del 1 maggio 2009; N. 3763 del 6 maggio 2009; N. 3766 del 8 maggio 2009; N. 3767 del 13 maggio 2009; N. 3769 del 15 maggio 2009; N. 3771 del 19 maggio 2009; N. 3772 del 19 maggio 2009; N. 3778 del 6 giugno 2009; N. 3779 del 6 giugno 2009; N. 3780 del 6 giugno 2009; N. 3781 del 17 giugno 2009; N. 3782 del 17 giugno 2009; N. 3784 del 25 giugno 2009; N. 3790 del 9 luglio 2009; N. 3789 del 9 luglio 2009; N. 3803 del 15 agosto 2009; N. 3797 del 30 agosto 2009; N. 3805 del 3 settembre 2009; N. 3806 del 14 settembre 2009; N. 3808 del 15 settembre 2009; N. 3810 del 21 settembre 2009; N. 3811 del 22 settembre 2009; N. 3813 del 29 settembre 2009; N. 3814 del 29 settembre 2009; N. 3817 del 16 settembre 2009; N. 3820 del 12 novembre 2009; N. 3822 del 25 novembre 2009; N. 3827 del 27 novembre 2009; N. 3833 del 22 dicembre 2009; N. 3832 del 22 dicembre 2009; N. 3837 del 30 dicembre 2009; N. 3843 del 19 gennaio 2010; N. 3845 del 29 gennaio 2010; N. 3857 del 10 marzo 2010; N. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n.3870 del 21 aprile 2010 e 3877 del 12 maggio 2010, n.3881 dell'11 giugno 2010 concernenti gli interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 5 febbraio 1998, concernente “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*” e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 8 maggio 2003, n. 203, concernente “*Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo*”;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, concernente “*Indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203*”;

VISTO che la Pubblica Amministrazione, comprensiva dei propri uffici pubblici e delle società a prevalente capitale pubblico, è impegnata a utilizzare i prodotti ottenuti da materiale riciclato per il fabbisogno connesso alla realizzazione di opere pubbliche;

ATTESO che il riutilizzo dei materiali derivanti dal riciclaggio può avvenire solo se gli stessi possiedono precise caratteristiche chimiche e meccaniche;

ATTESO che le particolari caratteristiche delle macerie derivanti da crolli e demolizioni lasciano presupporre una notevole eterogeneità delle medesime;

ATTESO che le caratteristiche chimiche e meccaniche possono essere ottenute a seguito di operazioni quali vagliatura, frantumazione e altri trattamenti effettuati a valle delle azioni di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie;

ATTESO che l'impiego dei materiali derivanti dal riciclaggio può avvenire solo a seguito del rispetto delle disposizioni di settore vigenti e di adeguate certificazioni possibili solo dopo accertamenti analitici e geotecnici;

ATTESO che è necessario provvedere agli stoccaggi delle macerie, ai trattamenti delle medesime, alle caratterizzazioni delle varie frazioni in uscita dagli impianti di trattamento, alle conseguenti certificazioni, allo stoccaggio dei materiali riutilizzabili in attesa del loro utilizzo, per interventi di ripristino ambientale;

ATTESA la necessità di attrezzare un sito in modo da rispettare la vigente normativa per il conferimento, lo stoccaggio, il trattamento, il recupero e lo smaltimento finale in sicurezza delle frazioni residuali delle macerie in arrivo;

ATTESO che il sito deve consentire lo stoccaggio di ingenti volumi di materiali idonei al riutilizzo, deve disporre di impianti di trattamento che possano operare nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e deve assicurare il campionamento degli stessi;

CONSIDERATO che la Direzione Protezione Civile e Ambiente della Regione Abruzzo, nell'ambito delle attività del Tavolo di coordinamento per lo smaltimento e recupero delle macerie, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale – Commissario delegato per la ricostruzione, ha individuato siti pubblici e privati ai fini dello smaltimento e/o recupero delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, tra i quali figura il sito ubicato nel Comune di Barisciano (AQ);

ATTESO che, ai fini dell'accertamento dell'idoneità del sito di Barisciano, l'ISPRA e l'ARTA, previa effettuazione nel mese di novembre 2009 di valutazione speditiva ed osservazioni sulle aree oggetto di eventuale intervento, hanno accertato un'idoneità delle stesse, in particolare per l'ampliamento dell'ex discarica adibita al conferimento dei rifiuti urbani;

ATTESO che il sito di Barisciano, secondo una valutazione progettuale preliminare, elaborata in sede di "*tavolo regionale per le macerie*", risulta in parte di proprietà pubblica, (*sito ex discarica comunale per rifiuti urbani*) ed in parte di proprietà privata, eventualmente da acquisire;

VISTI gli esiti della riunione del 3 marzo 2010, tenutasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla presenza del Ministro, il Commissario delegato - Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell'Aquila, il Sindaco del Comune di L'Aquila e il Prefetto della Provincia dell'Aquila, finalizzata all'approfondimento degli aspetti connessi alla accelerazione delle operazioni di allontanamento e di corretta gestione dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma che ha colpito la Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;

VISTA la disposizione del Commissario delegato n. **9122/AG** del **28 maggio 2010**, che integra quelle n. 2395/AG del 18 marzo 2010 ed, in particolare, incarica la Direzione Protezione Civile Ambiente della Regione Abruzzo di definire le attività progettuali necessarie ad assicurare l'attivazione degli impianti da realizzare nel sito di Barisciano, d'intesa con la Provincia di L'Aquila ed il Comune di Barisciano;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare nel sito già individuato dal "tavolo regionale per le macerie", lo svolgimento di tutte le funzioni connesse al ricevimento e allo stoccaggio provvisorio delle macerie, al trattamento delle medesime, alla caratterizzazione delle frazioni in uscita dall'impianto, al loro stoccaggio in attesa del riutilizzo per il ripristino ambientale, nonché di quelle da smaltire in discarica destinando a tal fine un'area, nell'ambito del stesso sito (ex discarica per rifiuti urbani), da realizzare in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 36/03 e s.m.i. – D.Lgs. 59/05 e s.m.i.);

CONSIDERATO che è necessario provvedere, nell'ambito del tavolo di coordinamento dei trasporti e della viabilità', a definire una viabilità per garantire un funzionale accesso al sito interessato dal futuro sistema impiantistico di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e per l'ottimizzazione delle attività di trasporto e conferimento dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni, al fine di ridurre gli eventuali disagi ambientali;

ATTESO che la gestione delle macerie è effettuata secondo le disposizioni di settore vigenti ed i protocolli per la caratterizzazione e certificazione dei materiali derivanti dai crolli e demolizioni, predisposti dal Gruppo di lavoro istituito presso la Struttura Tecnica di Missione e presieduto dall'Università di L'Aquila;

ATTESO l'interesse a riutilizzare materiali derivanti dal trattamento, in sostituzione di materiale vergine, anche per l'esecuzione di opere pubbliche di difesa idraulica di comuni esposti al rischio idraulico, di viabilità, .. etc., fermo restando l'adeguato trattamento dei materiali, secondo le disposizioni di settore vigenti e lo svolgimento di tutte le analisi sui medesimi e l'acquisizione delle necessarie certificazioni;

ATTESO che per tali opere saranno predisposte le necessarie progettazioni da parte dei professionisti all'uopo incaricati;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è a valere sulle risorse assegnate all'art. 13, comma 9 dell'**OPCM n. 3857** del 10.03.2010;

ATTESA l'opportunità di costituire un Osservatorio Ambientale, anche a supporto delle attività del Commissario delegato;

ATTESA l'opportunità di coinvolgere altri Comuni del "cratere" per la soluzione delle problematiche connesse con la raccolta, stoccaggio, trattamento, riciclo e smaltimento delle macerie derivanti da crolli e demolizioni;

tutto ciò premesso, le parti di cui al presente accordo convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente "*Protocollo d'intesa*" di seguito denominato: "*Accordo*".

Art. 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione di un polo tecnologico, di iniziativa pubblica, per lo stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.

Art. 3

(Responsabilità condivisa)

1. Il presente Accordo assicura il coinvolgimento dei Comuni del cratere per la soluzione del problema costituito dalla gestione delle macerie, attraverso la realizzazione nel sito individuato dal "*Tavolo regionale per le macerie*", ubicato nel Comune di Barisciano (AQ), località "*Forfona*", di un sistema impiantistico integrato per lo stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento delle macerie derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché di quelle provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;
2. Il presente Accordo può prevedere anche la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al ripristino ambientale di cave dismesse ubicate nei Comuni del "*cratere*".

Art. 4

(Sistema impiantistico, viabilità ed ecoristoro)

1. All'interno del sito di Barisciano, previo espletamento delle procedure tecnico-amministrative previste dalle norme vigenti di settore e "*linee guida*" approvate dagli organismi competenti:
 - a. sono ricevute, stoccate le macerie, in apposita piattaforma, derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelle provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma che ha colpito la Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;
 - b. è collocato un impianto mobile, ai sensi dell'art. 208, comma 15, per il trattamento delle macerie di cui alla lett. a), nelle more della realizzazione di un impianto fisso;
 - c. sono stoccati, in apposita piattaforma, i materiali riciclabili derivanti dal trattamento dei rifiuti di cui alla lett. a);
 - d. è individuata un'area da destinare a discarica per rifiuti non pericolosi, classificati con CER 191212 (*sovvalli*) e di materiali non altrimenti riciclabili.
2. Le parti e gli altri soggetti interessati provvedono a concordare, nell'ambito del tavolo di coordinamento dei trasporti e della viabilità, gli interventi di ottimizzazione della viabilità di accesso/uscita (S.S. 17), al sito di Barisciano.
3. E' riconosciuto al Comune di Barisciano un "*ecoristoro*", ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i. e, per quanto applicabile, della DGR n. 735 del 4.12.2009 e s.m.i., in relazione ai rifiuti conferiti agli impianti, da determinarsi, prima dell'avvio delle attività degli impianti del polo tecnologico, con provvedimento della regione Abruzzo, sentiti la Provincia di L'Aquila ed il Comune di Barisciano.

Art. 5

(Riutilizzo dei materiali)

1. Le parti firmatarie censiscono i fabbisogni di materiali inerti necessari per la realizzazione degli interventi pubblici di ricostruzione previsti nel territorio colpito dal sisma del 6 aprile 2009.
2. Le parti promuovono ogni iniziativa utile a favorire l'utilizzo del materiale derivante dal riciclaggio delle macerie, per la realizzazione di opere pubbliche (es. urbanizzazioni, opere di difesa idraulica, ..etc.) ed il mercato dei materiali riciclati.

Art. 6

(Ruolo dei soggetti pubblici)

1. Per l'espletamento delle attività connesse all'allestimento ed alla gestione del sito di Barisciano:
 - a. la Direzione Regionale della Protezione Civile e Ambiente incarica i professionisti, tramite la SGE, per la redazione della progettazione degli impianti di cui all'art. 4, costituiti da:
 - piattaforma per lo stoccaggio provvisorio delle macerie;
 - impianto di trattamento con relativo stoccaggio del materiale riciclabile;
 - discarica per rifiuti non pericolosi (CER 191212);
 - b. il **Comune di Barisciano**, che si avvale del supporto tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo – Direzione Protezione Civile e Ambiente e della Provincia di L'Aquila, espleta:
 - le procedure d'esproprio per motivi di pubblica utilità delle aree private necessarie alla realizzazione degli impianti;
 - le procedure amministrative di evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. 12.04.2003, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 204/17/CE e 2004/18/CE", per la realizzazione e gestione del polo tecnologico;
 - ogni altra attività e/o iniziativa necessaria e connessa alla realizzazione e gestione del polo tecnologico.
2. Per l'espletamento delle attività connesse all'allestimento ed alla gestione del sito di Barisciano, il **Comune di Barisciano** provvede:
 - a. a mettere a disposizione, per le finalità di cui all'art. 2, le aree di proprietà pubblica interessate dagli impianti del polo tecnologico;
 - b. ad emanare ogni altro provvedimento amministrativo di propria competenza, connesso alla realizzazione e gestione del polo tecnologico.
3. Per l'espletamento delle attività connesse alla gestione del polo tecnologico di Barisciano, la **Provincia di L'Aquila**, in collaborazione con l'**ARTA – Dipartimento Provinciale di L'Aquila**, provvede a:
 - a. definire eventuali indirizzi per la corretta gestione del flusso delle macerie e degli impianti interessati.

Art. 7

(Osservatorio Ambientale)

1. È istituito un Osservatorio Ambientale, composto da n. **4** membri, di cui n. **1** nominato dal Commissario delegato per la Ricostruzione, n. **1** nominato dalla Regione Abruzzo – Direzione Protezione Civile Ambiente, n. **1** nominato dalla Provincia di L'Aquila, con

funzione di Presidente, n. 1 nominato dal Comune di Barisciano e n. 1 nominato dal Comune di L'Aquila.

2. L'Osservatorio Ambientale:

- segue tutte le fasi operative dei lavori di allestimento e gestione del sito, nonché, delle operazioni di conferimento, segnalando eventuali problematiche in relazione alle finalità del presente Accordo;
- predispone e invia periodiche relazioni ai soggetti firmatari del presente Accordo;
- organizza eventuali iniziative finalizzate all'informazione e sensibilizzazione di Enti, Associazioni, .. etc., per la corretta gestione del polo tecnologico ed utilizzo dei materiali riciclati.

3. L'Osservatorio ha diritto di accesso nelle zone interessate, compatibilmente con le norme di sicurezza, per esercitare la propria attività.

4. L'Osservatorio svolge, altresì, i compiti e le funzioni atte a garantire il buon esito della progettazione e della realizzazione degli interventi.

5. Al fine di informare tempestivamente la popolazione interessata e i soggetti firmatari del presente Accordo, l'Osservatorio riceve dal Commissario delegato per la Ricostruzione, in tempo reale, a mezzo supporti telematici, i dati relativi alle attività di conferimento, di stoccaggio, di trattamento, di riutilizzo per il ripristino ambientale.

L'Aquila, 2010

Soggetti Firmatari

Commissario Delegato per la Ricostruzione

Regione Abruzzo

Provincia di L'Aquila

Comune di Barisciano

Comune di L'Aquila